



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Con l'art. 8 della Legge 28 Aprile 2014 n. 67 è stato introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, la quale consiste nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità e nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Quest'ultima, come sancito dall'art.2, comma 1 del DM 26 Marzo 2001 emanato a norma dell'art.54, comma 6 del Decreto Legislativo 274 del 2000, è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti gli enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

La cooperativa sociale "lavoltabuona", avendo i requisiti richiesti, in data 15/06/2020 ha provveduto a stipulare presso il Tribunale di Palmi la Convenzione, per la durata di 3 anni, con il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Epifanio, Presidente del Tribunale ordinario di Palmi.

Sono ammessi a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso la sede della cooperativa sociale "lavoltabuona" 4 soggetti i quali saranno impegnati, tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative, nelle mansioni di:

- Addetto alla manutenzione ordinaria
- Attività di giardinaggio
- Attività di autista e accompagnatore utenti del centro.

A richiesta dell'interessato, l'Ente si impegnerà ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all'interessato, che ne informerà l'UEPE. Al termine del programma di lavoro previsto, invece, la cooperativa sociale "lavoltabuona" nella figura dei soggetti incaricati di coordinare le



prestazioni lavorative previste degli imputati si impegna a redigere una relazione da inviare all'UEPE al fine di documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.